



STATUTO

CLUB PATTINAGGIO BIASCA

I. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1

Sotto la denominazione di "CLUB PATTINAGGIO BIASCA" è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale - con sede e recapito a Biasca - affiliata all'Unione Svizzera di Pattinaggio (USP) e alla Federazione Ticinese di Pattinaggio (FTP), retta dal presente Statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

Art. 2

Scopo del Club Pattinaggio Biasca è quello di curare e sviluppare lo sport del pattinaggio nella regione delle Tre Valli, sia a livello amatoriale che a livello competitivo.

II. MEZZI, TASSE E QUOTE SOCIALI

Art. 3

Il Club Pattinaggio Biasca finanzia la propria attività con il patrimonio sociale, costituito da beni immobili e mobili, che è alimentato dalle quote sociali, dalle tasse stagionali, dai contributi liberi, dalle donazioni da parte di enti pubblici e privati e dai proventi delle manifestazioni. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale

Art. 4

Le quote sociali e le tasse stagionali sono fissate annualmente dall'Assemblea generale, su proposta del Comitato.

III. SOCI

Art. 5

Ogni persona che abbia interessi al conseguimento dello scopo sociale può essere ammessa al Club pattinaggio Biasca che si compone delle seguenti categorie di soci:

- a) soci attivi:** atleti che hanno pagato la tassa stagionale(ritenuto che se minorenni siano validamente rappresentati da un genitore o dal rappresentante legale); nonchè maestri, giudici e candidati giudici affiliati al Club; membri del gruppo adulti e del gruppo danza.
- b) soci sostenitori:** persone fisiche e giuridiche che sostengono la società e versano la quota sociale stabilita per questa categoria;
- c) soci semplici:** persone fisiche e giuridiche che sostengono la Società versando un importo libero;
- d) soci onorari.**

Art. 6

Le domande di adesione quale socio attivo devono essere inoltrate al Comitato del Club, che decide inappellabilmente l'ammissione con un voto a maggioranza semplice.

Art. 7

L'adesione scade:

- a) dando comunicazione scritta al Comitato entro il 30 aprile;
- b) quando la tassa stagionale, le quote sociali o le eventuali fatture non vengono pagate nonostante il conseguente sollecito scritto;
- c) per i membri di Comitato, nel momento in cui escono dall'associazione.

Art. 8

L'anno sociale inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 9

I **soci attivi** devono pagare la corrispettiva tassa. Non sono sottoposti a questa tassa maestre, giudici e candidati giudici (che non esercitano attività competitive) affiliati al Club.

I **soci sostenitori ed i soci semplici** sono tenuti al pagamento della quota sociale e sono vincolati per l'anno sociale in cui l'hanno versata.

I **soci onorari** sono esonerati dal pagamento della quota sociale

Art. 10

Ogni **socio attivo** in regola con la tassa stagionale ed ogni **socio sostenitore** in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto di voto e di eleggibilità durante l'Assemblea Generale.

Anche ogni **socio onorario** ha diritto di voto e di eleggibilità.

Per contro il **socio semplice** non ha diritto di voto e di eleggibilità ma può prendere la parola durante l'Assemblea generale.

Art. 11

Il Comitato può radiare con effetto immediato un socio che compie atti contrari agli scopi del Club Pattinaggio Biasca o ne lede gravemente gli interessi, con un voto a maggioranza semplice. Il Comitato avviserà l'interessato per iscritto con lettera raccomandata. Il socio colpito da questa decisione ha diritto di ricorrere per iscritto entro 15 giorni dalla sua ricezione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Se questo dovesse essere il caso, il Comitato deve convocare entro 30 giorni un'Assemblea Generale straordinaria che deciderà se la radiazione deve essere confermata, in maniera inappellabile, con una votazione a maggioranza semplice.

Art. 12

Ogni persona ritenuta meritevole di particolare riconoscimento per l'attività svolta a favore del Club pattinaggio Biasca può essere proclamata "socio onorario" dall'Assemblea Generale (con voto maggioritario semplice), solo su proposta del Comitato.

IV. ORGANI SOCIALI

Art. 13

Gli organi sociali del Club Pattinaggio Biasca sono:

- A) *l'Assemblea Generale;*
- B) *Il Comitato;*
- C) *La commissione di revisione;*
- D) *le commissioni speciali (opzionali).*

A) L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 14

L'Assemblea Generale è l'organo superiore del Club e si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria, entro il 15 giugno di ogni anno sociale. Affinchè sia valida deve essere convocata con almeno 15 giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta dell'ordine del giorno a tutti i soci. La convocazione deve essere pubblicata anche sul sito internet del Club.

Eventuali proposte dei soci aventi diritto di voto da includere all'ordine del giorno dovranno pervenire al Comitato entro il 30 aprile.

L'Assemblea Generale può essere convocata in seduta straordinaria dal Comitato o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto

Art. 15

Le votazioni assembleari hanno luogo per alzata di mano. Su richiesta della maggioranza dei soci presenti, le deliberazioni possono avvenire anche a scrutinio segreto o per appello nominale.

Ogni socio attivo, ogni socio onorario, ed ogni membro di Comitato hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per rappresentanza, ad accezione del diritto di voto dei soci attivi minorenni, che viene esercitato da uno dei genitori o dal loro rappresentante legale, in ragione di un voto per figlio.

Le deliberazioni, conformemente all art. 67 CCS, sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti ed avvengono a maggioranza semplice, ad eccezione del caso di scioglimento della Società.

In caso di parità di voto, decide il voto del Presidente del Club o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Art. 16

All'Assemblea spettano in particolare le seguenti competenze:

- a) approvazione del verbale dell'ultima Assemblea,
- b) approvazione del resoconto annuale di attività,
- c) approvazione dei conti annuali d'esercizio e di bilancio nonché l'approvazione del preventivo,
- d) elezione del Presidente del giorno e di due scrutatori,
- e) nomina del Comitato e del Presidente,
- f) nomina dei revisori,
- g) adozione e modifica degli statuti,
- h) approvazione dell'ammontare della quota sociale proposta dal Comitato,
- i) approvazione dell'ammontare delle tasse stagionali proposte dal Comitato,
- l) decisione e ratifica dello scioglimento di Società,
- m) nomina dei soci onorari,
- n) decisione relativa ai ricorsi presentati dai soci radiati in conformità all'art. 11 del presente Statuto,
- o) definizione del numero dei membri di Comitato,
- p) tutte le competenze residue non espressamente affidate ad altri organi sociali

B) IL COMITATO

Art. 17

Il Comitato è l'organo amministrativo del Club.

Il numero di membri di Comitato è fissato dall'Assemblea e può variare da 5 a 11. Almeno un membro del comitato dovrebbe avere conoscenze specifiche del pattinaggio.

Art. 18

Compongono il Comitato:

- a) un Presidente,
- b) un vice Presidente,
- c) un segretario,
- d) un cassiere,
- e) da altri membri (da 1 a 7) con mansioni che vengono stabilite dal comitato.

Art. 19

Esclusa quella del Presidente, le cariche come pure il lavoro interno sono suddivise in seno al Comitato.

Art. 20

La società è validamente rappresentata di fronte a terzi con la firma collettiva a due del Presidente (o in sua assenza del Vice Presidente) con un membro di Comitato.

Art. 21

I membri di Comitato rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni dal Comitato nel corso dell'anno sociale, il Comitato provvede direttamente alla sostituzione del membro dimissionario per il periodo sociale rimanente se i membri di Comitato sono meno di 5.

Art. 22

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a) esamina le domande di ammissione ed i casi di radiazione dei soci,
- b) si impegna nelle spese, nei limiti concessi dal bilancio e dal capitale sociale,
- c) convoca l'Assemblea Generale ordinaria e le Assemblee Generali straordinarie,
- d) nomina eventuali Commissioni speciali,
- e) è responsabile della corretta esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea Generale,

- f) nomina dei rappresentanti del Club in seno al Comitato dell'FTP,
- g) designa dei delegati per le Assemblee della FTP e dell'USP,
- h) adotta i necessari regolamenti interni,
- i) assume gli impiegati e da disdetta dei contratti di lavoro; redige a questo proposito dei contratti conformemente alle disposizioni vigenti del Codice delle Obbligazioni Svizzero (CO), tenendo conto degli obiettivi del Club e delle necessità riguardanti l'insegnamento,
- l) fissa la tariffa delle lezioni private delle maestre,
- m) allestisce il programma annuale,
- n) cura i rapporti con Enti, Autorità Pubbliche e con le Federazioni cantonali e nazionali,
- o) cura i rapporti con i maestri,
- p) definisce i monitori e gli aiuti monitori necessari per la sezione amatori.

Art. 23

Il Presidente dirige sia il Comitato, sia le Assemblee Generali. E' sostituito dal Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 24

Il cassiere è responsabile dell'amministrazione finanziaria della Società. Egli provvede all'incasso delle somme dovute al Club Pattinaggio Biasca, al pagamento delle spese autorizzate dal Comitato, allestisce il bilancio annuale ed il conto Perdite e Profitti.

Art.25

Il segretario evade la corrispondenza, tiene i processi verbali delle Assemblee e delle sedute di Comitato.

Art. 26

Il Comitato può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Comitato decide a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Di tutte le riunioni dovrà essere redatto un breve processo verbale.

Art. 27

La frequenza delle riunioni di Comitato è fissata secondo necessità. Le assenze alle riunioni devono essere giustificate. Il Comitato si riunisce in luogo da designarsi di volta in volta.

C) LA COMMISSIONE DI REVISIONE

Art. 28

Il Controllo finanziario del Club pattinaggio Biasca è affidato alla commissione di revisione formata da due membri e da un membro supplente nominati dall'Assemblea Generale. Essi rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. I revisori verificano e controllano le fatture, i libri contabili, le ricevute e la cassa.

L'organo di controllo deve presentare, ogni anno e in forma scritta, un Rapporto di revisione.

Eventualmente, il compito dell'organo di controllo può essere trasferito ad una società fiduciaria esterna.

I revisori dei conti o il fiduciario non possono, durante il loro mandato, essere anche membri del Comitato.

D) LE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 29

Le commissioni speciali hanno carattere transitorio e vengono nominate dal Comitato allo scopo di gestire in autonomia l'organizzazione di eventi particolari (gare, manifestazioni sportive e non, ecc.) o allo scopo di supportare il Comitato in situazioni di grande impegno.

Almeno un membro di Comitato vi deve fare parte come responsabile di commissione.

Le commissioni speciali devono riferire del loro operato al Comitato.

Le commissioni speciali restano in essere fino al raggiungimento dello scopo per il quale sono nate. Lo scioglimento è deciso dal Comitato.

V. MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 30

Ogni modifica parziale o totale del presente Statuto può avvenire su proposta del Comitato o su proposta in forma scritta da parte di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Art. 31

La modifica parziale o totale dello Statuto avviene nell'ambito dell'Assemblea Generale ordinaria o dell'Assemblea Generale straordinaria espressamente convocata.

La procedura di modifica deve essere menzionata nell'ordine del giorno.

Lo Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea generale quando i 2/3 (due terzi) dei membri votanti presenti sono favorevoli.

VI. SCIoglIMENTO

Art. 32

Lo scioglimento del Club pattinaggio Biasca può essere proposto sia dal Comitato o da almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. La richiesta, motivata, deve essere effettuata in forma scritta.

Art. 33

Lo scioglimento del Club può essere deciso solo in un'Assemblea generale straordinaria convocata a tale preciso scopo.

La decisione di scioglimento dovrà essere votata dai 4/5 (quattro quinti) dei soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea.

Art. 34

In caso di scioglimento del Club Pattinaggio Biasca il patrimonio esistente (Capitale, beni mobili e immobili) verrà interamente devoluto per scopi analoghi e compatibili con quello della Società.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Con l'adesione al Club pattinaggio Biasca, ogni socio si impegna a rispettare il qui presente Statuto così come si impegna a seguire le decisioni e le istruzioni degli organi preposti del Club.

Art. 36

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda a quello della Federazione Ticinese di Pattinaggio e a quello dell'Unione Svizzera di Pattinaggio, come pure al Codice civile svizzero ed al Codice delle obbligazioni.

Art. 37

Il presente Statuto è stato approvato in occasione dell'Assemblea Generale ordinaria tenutasi il giorno 15.6.2016 e sostituisce tutte le normative precedenti con effetto immediato.

La vice presidente

La segretaria

Simona Rivera- Capoferri

Nadia Della Torre